

DELIBERA

L'art. 4 del vigente Regolamento Edilizio Comunale è modificato come appresso:

"ART. 4 – Composizione della Commissione Edilizia –

La Commissione Edilizia Comunale è così composta:

- a) Dal Sindaco, da un Assessore suo delegato, che la presiede;
- b) Dal Tecnico Comunale;
- c) Da N° 2 Consiglieri, uno della maggioranza e uno della minoranza designati dal Consiglio Comunale;
- d) Da N° 1 Ingegnere, da nominare in base ad una terna designata dai rispettivi Ordini Provinciali;
- e) Da N° 1 Geometra, da nominare in base ad una terna designata dal Collegio Provinciale;
- f) Da N° 1 Agronomo, in qualità di esperto in agricoltura, da nominare in base ad una terna designata dall'Ordine Provinciale;
- g) Da N° 1 esperto di Archeologia da nominare in base ad una terna designata dalla Soprintendenza Archeologica;
- h) Da n° 1 Architetto, esperto in paesaggistica, da nominare in base ad una terna designata dall'Ordine Provinciale;

I Commissari di cui alle lettere d), e), f), g), h), durano in carica quanto il Consiglio Comunale e comunque sino al rinnovo di quest'ultimo e saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per n° 3 riunioni consecutive senza giustificato motivo.

Per gli affari di speciale importanza il Presidente della Commissione può invitare ad assistere alle adunanze, con voto consultivo, anche altre persone notoriamente esperte nei problemi trattati;

L'art. 23.7 lettera a) delle Norme Tecniche di Attuazione è modificato come appresso:

"ART. 23.7 – ZONE B2 –

a) Destinazione:

- 1) prevalente residenziale;
- 2) consentita l'edilizia ricettiva e le attrezzature per lo svago, incluse aree a campeggio, piccole attività artigiane, artistiche e commerciali, purchè non nocive od inquinanti.

DI DARE ATTO che i previsti pareri di cui all'art. 53 della legge 142/90 risultano allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Moffan C.Q. n° 30 del 17.05.2000

Moffan definitivo C.Q. n° 58 del 28/09/2000